



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 297/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69541** depositato il 02.05.2024, proposto da **S. G.**, nata OMISSIS (C.F.: OMISSIS) e **R. A.**, nato OMISSIS (OMISSIS), quali eredi di . G. nato OMISSIS e deceduto in data OMISSIS, domiciliati in Catania, via Milano 82, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Rinaldi e Giuseppina Raciti da cui sono rapp.ti e difensi in virtù di procura in atti - Pec: giuseppe.rinaldi@pec.ordineavvocaticatania.it giuseppinaraciti@pec.ordineavvocaticatania.it.

CONTRO

- **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv. ti Tiziana G. Norrito (Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (pec: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 – con cui è elettivamente domiciliato in Palermo, presso

l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza del 10.09.2024, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, i ricorrenti hanno richiesto “*ai sensi dell’art. 218 del codice di giustizia contabile, di ordinare all’INPS la compiuta esecuzione, della propria sentenza n. 818/2021, emessa il 07.07.2021, determinando le modalità esecutive, ed in difetto di esecuzione nel termine assegnato di nominare un commissario ad acta, nonché di fissare una somma di denaro a carico dell’Istituto resistente in ipotesi di ulteriori ritardi nell’esecuzione*”.

II. A suffragio della domanda così articolata, essi espongono:

a) che, con sentenza n. 818/2021, emessa il 07.07.2021, questa Corte ha dichiarato il diritto del loro dante causa sig. G. R., e per esso degli istanti, alla pensione d’inabilità ai sensi dell’art. 2 comma 12 legge 335/1995, condannando INPS, per l’effetto, al pagamento in favore dei ricorrenti in qualità di eredi dei ratei di pensione maturati e non riscossi della pensione di inabilità spettante al de cuius dalla domanda amministrativa (12.10.2012) fino alla morte (13.11.2012), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del c.d. assorbimento ex art. 167, n. 3 c.g.c e art. 21, n.2, disp. att. c.g.c. Con la medesima decisione, questa Corte ha inoltre affermato il diritto della sig.ra S. G. al ricalcolo della pensione di reversibilità sulla

base del superiore riconoscimento, condannando INPS alla corresponsione

delle differenze sui ratei arretrati a decorrere dalla morte del *de cuius*,

maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 167, n. 3

c.g.c. e art. 21, n.2, disp. att. c.g.c., dal giorno della maturazione del diritto e

fino all'effettivo soddisfo;

b) che, notificata la sentenza (pec del 27.07.2021) anche in forma

esecutiva (02.08.2021), parte intimata si è limitata al pagamento delle spese

legali, rimanendo viceversa inseguita la medesima per il resto, per quanto gli

istanti avessero notificato una diffida (il 13.01.2022) assegnando trenta

giorni per la liquidazione del trattamento pensionistico dovuto;

c) che, con successiva decisione n. 412/23, emessa nel giudizio n.

68802/2022 *medio tempore* da loro interposto, questa Corte dichiarava

inammissibile in rito l'azione esperita, in ogni caso puntualizzando che

rimaneva “*impregiudicata l'eventuale attivazione del giudizio di*

ottemperanza”;

d) che, riscontrando una loro successiva diffida notificata a mezzo pec il

10.10.2023, INPS “*sede di Messina*”, con comunicazione del 01.11.2023,

rappresentava testualmente quanto segue “*abbiamo calcolato la pensione in*

base a quanto stabilito in sentenza e trasmesso alla competente sede di

Catania il rateo da liquidare agli eredi.” (all. 6). Inoltre, copia della

rideterminazione del trattamento pensionistico spettante al *de cuius*, nel

2012, veniva stata trasmessa agli stessi eredi;

e) che, tuttavia, nulla era stato erogato per le descritte causali, neppure a

titolo di arretrati ed accessori in esecuzione della sentenza;

f) che, apparentemente chiariti alcuni equivoci insorti nell'ambito del procedimento amministrativo volto alla conformazione al dictum giudiziale attraverso una successiva interlocuzione con INPS, solo in riscontro ad una diffida del 08.02.24 (all. 10), INPS significava di aver *“già provveduto a dare esecuzione alla sentenza in data 15/12/2023, liquidando il rateo calcolato dalla sede di Messina in favore della vedova S.. La suddetta somma è stata accreditata nel mese di febbraio 2024”*: circostanza in effetti emersa dalla disamina del corrispondente cedolino nel quale risultava erogato il normale rateo pensionistico di 600 euro;

g) che, per quanto ancora di ragione, essi (all.11) rappresentavano all'INPS, dunque, che *“in virtù del giudicato vanno corrisposti tutti gli arretri con accessori dal 12.10.2012. Ed invero venne originariamente liquidata la pensione di € 5.558,80, in luogo di quella spettante di € 9.256,25 (oltre adeguamenti di legge) riliquidata dalla sede INPS di Messina”*: segnalazione cui non seguiva alcun ulteriore riscontro.

III. In data 31.07.2024, INPS ha depositato una prima memoria di costituzione, richiedendo che vanga dichiarata la cessazione della materia del contendere. A suffragio delle conclusioni rassegnate, parte intimata fa presente:

a) che, con provvedimento del 10.05.2024, esso ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza 818/2021 di questa Corte. Ha quindi riliquidato la pensione di reversibilità della pensionata S. G. secondo quanto disposto in sentenza, riconoscendo un importo imponibile di pensione di reversibilità pari ad € 639,87, corrispondente al 60% dell'importo della pensione diretta

ricostruita di € 856,98 e liquidando inoltre interessi e rivalutazione monetaria. Ne è disceso un arretrato imponibile di € 27.353,90, corrispondente ad un netto di € 21.126,37;

b) che gli arretrati dovuti, tuttavia, in un primo momento non sono stati integralmente corrisposti. A seguito della rimodulazione dell'importo pensionistico spettante alla Sig.ra S. a titolo di reversibilità, è stato infatti espunto l'assegno sociale medio tempore goduto dalla stessa ma non più dovuto per superamento dei limiti di reddito. Ne è risultato, in sintesi, un debito che ha determinato la compensazione con gli arretrati dovuti. Ancora successivamente, poi, l'Istituto ha provveduto alla ricostituzione dell'assegno sociale percepito dalla ricorrente. In particolare, ha effettuato, per questa via, il ricalcolo dell'imponibile annuale sulla pensione SOTOT dal 07/2017, mese di decorrenza assegno sociale, e per gli anni successivi fino al 30/06/2024 effettuando l'abbattimento di 1/3 dello stesso;

c) siffatte operazioni di rideterminazione, conducevano ad emarginare un credito pari ad € 16.134,85, dal quale è stato trattenuto il debito residuo pari ad € 963,82, con liquidazione di un netto pari ad € 15.171,03 (come da estratto da cassetto previdenziale versato in atti). Inoltre, è stato ripristinato l'assegno sociale con decorrenza 07/2024.

III.1. Ora, per quanto sopra, INPS deduce che, essendo stato liquidato il superiore importo netto di € 15.171,03, l'unico importo trattenuto dagli arretrati è pari € 5.955,34: importo non dovuto in ragione di un nuovo e aggiuntivo reddito su cui l'assegno sociale deve essere modulato e che dunque deve formare oggetto di necessario recupero. Parte convenuta rinvia

alla relazione istruttoria pervenuta dal competente reparto per una più puntuale descrizione del proprio operato e già oggetto di illustrazione in precedenza.

III.2. In data 31.07.2024, INPS ha prodotto una prima memoria integrativa, volta ad evidenziare, unitamente alla produzione documentale allegatavi, di aver effettuato il pagamento per euro 630,58 netti nel mese di febbraio 2024. Tale pagamento accredita, secondo INPS, la integrale esecuzione della sentenza con riguardo al diritto del sig. G. R., e per esso degli odierni ricorrenti, alla pensione d'inabilità ai sensi dell'art. 2 comma 12 legge 335/1995.

III.3. In data 05.09.2024, infine, INPS ha versato in atti una seconda memoria integrativa rappresentando che, secondo quanto riferito dal competente ufficio amministrativo, da una ulteriore verifica del calcolo degli interessi e rivalutazione monetaria dovuti sulla ricostituzione della pensione SOTOT è risultato dovuto un importo netto pari ad € 3.200,77 (come da allegati). Quindi, considerando che sono stati già corrisposti nel mese di luglio gli importi netti di € 381,42 a titolo di interessi legali ed € 334,12 a titolo di rivalutazione monetaria per un totale netto di € 715,54, si è provveduto a liquidare con pagamento aggiuntivo l'importo dovuto residuo pari ad € 2.485,23 che formerà oggetto di accredito *“intorno alla metà del mese di settembre”*. Ribadisce le conclusioni già in precedenza rassegnate.

Considerato in

DIRITTO

1. Secondo la più recente giurisprudenza civile di legittimità, cui si

intende dare seguito, la pronunzia di cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando escluso che questi possa dichiarare cessata la materia del contendere al di fuori delle predette ipotesi senza dar luogo a decisione extrapetita (Cass. civ. n. 19845/2019). Le condizioni delineate dalla Suprema Corte ricorrono nella presente fattispecie, alla luce delle conformi conclusioni rassegnate dalle parti in sede di udienza.

2. Poiché gli estremi della cessazione della materia del contendere, mercé l'adozione di atti pienamente soddisfattivi della domanda e degli interessi del ricorrente, sopravvengono al deposito ed alla notificazione del ricorso e del DFU, INPS va condannata alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento,00), comprensivi di spese generali, oltre IVA e C.p.A. se dovute, con attribuzione in favore degli Avv.ti Giuseppe Rinaldi e Giuseppina Raciti dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,
definitamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- condanna INPS alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento,00), comprensivi di spese generali, oltre IVA e C.p.A. se dovute, con attribuzione in favore degli Avv.ti Giuseppe Rinaldi e Giuseppina Raciti dichiaratisi antistatari.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la

